

COMUNE DI PORDENONE

C.F. N. 80002150938

**N. _____ DEL _____ ATTO NON ROGATO
DEL SEGRETARIO GENERALE**

**CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO "SAI
FISCHIARE" DI PORDENONE, DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DELL'AMBITO URBANO 6.5 CHE SI TROVINO IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-AMBIENTALE, DI RITARDO SCOLASTICO
O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____,
negli uffici del Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone, in esecuzione
alla determinazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 n. _____ del _____

TRA

Il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale
Urbano 6.5, legalmente rappresentato dal Funzionario di P.O. dott.ssa Miralda
Lisetto, nata a Fort William (Canada) il 21/03/1958 e residente per la carica
presso la residenza comunale di Pordenone, la quale dichiara di intervenire nella
stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e
qualifica di Funzionario Amministrativo del suddetto Ente Gestore, agendo in
quanto appresso in forza dell'art. 61 dello Statuto Comunale e della convenzione
di Ambito sottoscritta in data 12.02.2008 e quindi in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

L'ente Collegio don Bosco con sede in Pordenone, Viale Grigoletti n. 3 avente
C.F. 00198410938 legalmente rappresentato da don Silvio Zanchetta nato a
Feltre (BL) il 25.09.1970 nella sua qualità di Procuratore Speciale

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni rientrano anche quelle relative agli interventi assistenziali in materia di minori, ai sensi della Legge n. 328/2000 artt. 2 e 6 nonché della L.R. 6/2006;

- la legge n. 184 del 04 maggio 1983 e la Legge 149 del 28.03.2001 dispongono, fra l'altro, che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;

- il Comune di Pordenone in qualità di Ente Gestore dell'Ambito Urbano 6.5, ritiene necessario, avvalendosi del potere di autonomia sancito dall'art. 114 della Costituzione, di realizzare interventi integrati diretti al sostegno ed al recupero dei minori in condizioni di bisogno o disagio psicologico, relazionale o a rischio di emarginazione;

- L'ente Collegio don Bosco ha attivato al suo interno una struttura denominata "Sai Fischiare";

Tale organismo ha come finalità la prevenzione ed il recupero del disadattamento e della devianza minorile attraverso percorsi educativi e formativi, nonché quello di sollevare le famiglie stesse in difficoltà varie (sociale, culturale, di salute ecc..) da alcuni compiti specifici. Inoltre svolge la sua funzione sia in senso preventivo all'allontanamento dalla famiglia sia per ragazzi in uscita dai percorsi di tutela residenziale;

- Gli obiettivi prioritari sono di consentire la permanenza del minore nel proprio nucleo di origine nonché favorire la piena realizzazione delle capacità personali del minore stesso;

- il Centro diurno quindi mette a disposizione i seguenti spazi ed attrezzature::

- locali per laboratori,
- locali per attività scolastiche,
- locali cucina e servizi,
- sala comunitaria,
- ufficio,

- campi da gioco le cui planimetrie sono conservate presso la sede dell'ente Collegio don Bosco di cui il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di essere a conoscenza;
- attrezzature tecniche, ad esclusivo utilizzo del Centro il cui elenco è conservato agli atti dell'ente Collegio don Bosco cui il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di essere a conoscenza;

Il Centro ispira il proprio funzionamento al codice etico di cui si è dotato l'ente Collegio don Bosco che si allega, per farne parte integrante, al presente atto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è finalizzata a disciplinare l'accoglienza presso il Centro diurno per Minori "Sai Fischiare" di minori (maschi e femmine), in carico ai Servizi Socio Assistenziali dell'Ambito Urbano 6.5, che si trovino in situazione di disagio socio-ambientale, socio-familiare, psicologico, relazionale o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati scongiurandone l'allontanamento dal proprio nucleo. In casi particolari il Centro diurno può fungere da supporto al rientro in famiglia di minori già precedentemente inseriti in Comunità. L'attività nel Centro diurno si prefigura prevalentemente quale momento di prevenzione secondaria, in quanto il disagio, quasi sempre derivante da problematiche familiari all'interno del nucleo di origine, o tra il nucleo e l'ambiente circostante, si è già manifestato. Si colloca al fianco del nucleo familiare, coinvolgendolo nel progetto educativo, e prevede, attraverso una molteplicità di iniziative, l'attivazione di relazioni significative e maturative per il minore stesso.

Art. 2 - Destinatari

Il Centro diurno, previa intesa con i Servizi Sociali, assicura l'accoglienza ai minori, residenti nel territorio dei comuni dell'Ambito Urbano 6.5, per un numero minimo di 6 ed un massimo di 10 di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, per i quali sono state individuate specifiche problematiche tra cui:

- a) esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei suoi confronti;
- b) presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche scolastiche, affrontabili con un intervento di sostegno;
- c) esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento;

L'inserimento nella struttura sarà rivolto a soggetti bisognosi di interventi educativi, previo consenso:

- ❖ di uno dei genitori esercenti la patria potestà;
- ❖ di uno dei genitori affidatari;
- ❖ di entrambi i genitori nel caso questi risultino separati,

preventivamente edotti delle condizioni che regolano l'attività del Centro diurno e del loro costo.

L'inserimento potrà essere disposto anche in presenza di un provvedimento dell'autorità Giudiziaria.

In casi particolari, su richiesta degli operatori dei Servizi Sociali e acquisito il parere del responsabile del Collegio Don Bosco, può essere preso in esame l'inserimento di minori di età diversa a quella prevista nel primo comma del presente articolo.

Art. 3 – Condizioni di operatività

Il Centro diurno assicura di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa per poter erogare le prestazioni socio-educative oggetto della presente Convenzione. Lo stesso inoltre garantisce l'osservanza

della vigente normativa statale e regionale riconducibile al servizio prestato in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione contro gli incendi e superamento delle barriere architettoniche nei locali preposti cucina/mensa, servizi, laboratori e locali per attività scolastiche.

Art. 4 – Apertura del Centro

Il Centro diurno garantirà l'apertura per almeno 11 mesi all'anno; l'eventuale interruzione è prevista nel solo periodo estivo (mese di agosto).

L'orario di apertura del Centro diurno è il seguente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante l'anno scolastico
- dalle 9.00 alle 19.00 durante il periodo estivo.

Art. 5 – Progetto educativo e attività del Centro diurno

Il Centro diurno è una struttura con caratteristiche di notevole flessibilità al cui interno si organizzano interventi di sostegno educativo, scolastico e di laboratorio per fotografia, teatro, pittura, giornalismo e per attività espressive, ludiche e sportive.

L'intervento educativo del Centro diurno, elaborato in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni è caratterizzato dal lavoro svolto dall'educatore, in collaborazione con le altre figure coinvolte non solo nel rapporto individuale con il minore e nella presa in carico attraverso un progetto, ma anche nello sviluppo delle relazioni con i pari e con gli adulti, nonché con le risorse del territorio di provenienza.

Il progetto educativo individuale (PEI), elaborato dal Servizio Sociale dei Comuni in collaborazione con gli operatori del Centro, dovrà tener conto:

- del ruolo della famiglia quale supporto di mediazione fra genitori e figli stimolando i primi ad assumere un ruolo attivo nella crescita educativa dei ragazzi;

- del rapporto con la scuola, promuovendo un'opera di sensibilizzazione affinché la stessa trovi gli strumenti per sviluppare l'effettiva capacità del ragazzo mediante progetti scolastici mirati, stimolando la presa in carico delle situazioni di disagio;
- del contesto sociale di provenienza del minore anche mediante la ricerca di eventuali opportunità di socializzazioni culturali, sportive, ecc. cui lo stesso possa inserirsi;
- delle attività ricreative che possono essere promosse avvalendosi degli impianti sportivi e/o ricreativi territoriali, attraverso iscrizione a corsi o momenti guidati.

Nel perseguire gli obiettivi previsti nel progetto educativo, gli operatori del Centro diurno dovranno in ogni caso prestare particolare attenzione alle:

- attività connesse allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici (acquisizione di un metodo di studio e di lavoro, potenziamento, rafforzamento e stimolo delle abilità cognitive);
- attività legate alla vita in comune e alla socializzazione (sviluppo di una corretta convivenza tra i ragazzi e tra ragazzi e gli adulti nel rispetto delle identità di ciascuno);
- attività per il proficuo impiego del tempo libero, sia all'interno della struttura che all'esterno, tra i ragazzi ospiti e coetanei, favorendo anche l'uso di strutture ricreative e sportive esterne al Centro;
- attività di laboratorio.

Il Centro diurno garantisce inoltre:

- l'ospitalità del minore in un ambiente sereno, confortevole, curato ed adeguato alle sue necessità;
- un'alimentazione adatta all'età, al credo religioso ed allo stato fisico di ciascun soggetto;

Art. 6 - Personale

Nel Centro diurno è prevista la presenza di un Responsabile coordinatore (che può essere un educatore), un numero di educatori comunque non inferiore a due unità e di uno psicologo.

Gli educatori saranno presenti all'interno della struttura, in misura tale da assicurare costantemente il rispetto del parametro numerico di un educatore ogni 5 minori ospiti, per tutto l'orario di apertura.

Dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore con almeno due anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo e che in particolare siano in grado di:

- saper sviluppare relazioni interpersonali significative a livello educativo e affettivo con approcci idonei di ascolto;
- attivare le risorse utili per favorire l'autonomia del minore e i processi di socializzazione e di integrazione nella comunità sociale;
- promuovere la crescita individuale all'interno del gruppo degli ospiti del centro.

Il personale addetto non deve aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze per l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né deve avere procedimenti penali pendenti per reati che incidano sulla moralità professionale (quali, in via esemplificativa: maltrattamenti, pedofilia, circonvenzione di incapaci, reati in materia di stupefacenti, etc. etc.). Dalla stipulazione della presente convenzione non sorge alcun rapporto di lavoro tra il personale impiegato dal Centro diurno e l'Amministrazione Comunale.

Il Centro diurno si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo. Deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), libertà e dignità degli stessi, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Si obbliga inoltre, ad applicare nei confronti degli operatori impegnati nel servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro vigente applicabile ai profili professionali impiegati, durante tutto il periodo della validità della presente convenzione. Il Comune di Pordenone, quale Ente Gestore dell'Ambito Urbano 6.5, si riserva di effettuare le verifiche ritenute opportune.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune, in qualità di Ente Gestore dell'Ambito 6.5, potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Il Centro diurno potrà affiancare, al personale sopradescritto, anche personale volontario, che dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per gli operatori fornendo agli stessi adeguata copertura assicurativa.

Dopo l'avvio dell'attività, dovrà comunicare al Servizio Sociale dei Comuni i nominativi del personale da contattare per gli adempimenti connessi all'attività inerente la presente convenzione.

Art. 7 – Modalità di accesso al Centro diurno

L'ingresso al Centro diurno è proposto dagli operatori del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 6.5, anche in collaborazione con i servizi di Neuropsichiatria Infantile e con gli altri operatori socio-sanitari, che hanno in carico il caso e che hanno valutato l'inserimento quale intervento utile al minore.

Il Servizio Sociale, verificata la disponibilità del posto con gli operatori, redige una relazione scritta per attivare le procedure di inserimento del minore.

Nella relazione vengono individuate le caratteristiche personali e contestuali che rendono necessario l'intervento, ponendo particolare attenzione agli obiettivi di massima che l'inserimento si prefigge di conseguire e che verranno sviluppati dal progetto educativo individualizzato.

Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5, valutato il nuovo progetto ed i costi dell'intervento, assumerà il provvedimento per l'inserimento o meno del minore.

L'ammissione è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa, i cui estremi dovranno essere formalmente comunicati.

Nel caso in cui non ci siano posti disponibili si redige una lista di attesa, tenuta presso gli uffici del Centro diurno e data per conoscenza agli operatori del Coordinamento. Ogni volta che si renderà disponibile un posto sarà valutato, tra i casi in lista di attesa, a quale inserimento dare la necessaria priorità.

Art. 8 - Prestazioni erogate

Il Centro diurno si impegna a garantire a favore dei minori inviati dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5 le seguenti prestazioni:

- vitto, comprendente l'erogazione di un pasto coincidente con il pranzo nonché eventuali 'merende' a mezza mattina e a metà pomeriggio;
- accompagnamento del minore da casa alla struttura qualora si rendesse necessario;
- assistenza educativa e formativa;
- bisogni scolastici (materiale di cancelleria, didattico ecc.);
- fornitura di materiale necessario alle attività di laboratorio e ricreative.

Le prestazioni richieste devono anche includere:

- l'iscrizione al "Che pomeriggio" attività di doposcuola;
- l'accompagnamento educativo con progetto individualizzato;
- incontri con i servizi coinvolti, la famiglia e la scuola;
- l'attività di sorveglianza per tutto il periodo di permanenza dei minori all'interno del Centro.

Art. 9 - Definizione rette

Il corrispettivo dovuto a favore del Centro diurno "Sai Fischiare", da chiunque corrisposto, è stabilito in:

- € 40,00 (trentacinque) giornalieri per l'orario dalle 13.00 alle 19.00 (iva esclusa)
- € 55,00 (cinquanta) giornalieri per l'orario dalle 9.00 alle 19.00 (iva esclusa)

La retta giornaliera è a carico dell'utente. Qualora lo stesso non risulti in grado di provvedere alla copertura parziale o totale il genitore del minore o chi ne esercita la potestà, o il genitore affidatario presenta istanza per l'integrazione retta alle sedi territoriali del Servizio Sociale dei Comuni dove il minore è residente. La stessa garanzia verrà estesa anche in presenza di provvedimento della Magistratura.

Art. 10 – Costi aggiuntivi

L'amministrazione del Centro diurno non potrà richiedere ai soggetti tenuti al pagamento della retta costi aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nel precedente art. 9, che non siano stati preventivamente concordati.

Art. 11 - Copertura assicurativa

E' fatto obbligo al Centro diurno di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per oggetto della sua attività, nei confronti di terzi, con i seguenti Responsabilità Civile 3.500.000,00.

E' altresì tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a favore dei minori inseriti che coprano:

- gli infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo il caso in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- i danni recati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, a persone e/o cose;

con un massimale di € 44.493,00 in caso di morte, € 55.616,00 in caso di invalidità permanente e di 2.782,00 per il rimborso delle spese mediche.

Art. 12 - Rapporti con il territorio

Sarà cura della Direzione del Centro diurno favorire le attività di collegamento con i Servizi Sociali dell'Ambito Urbano 6.5 e con eventuali associazioni di volontariato, parrocchie, associazioni sportive, realtà del privato sociale etc. presenti sul territorio, al fine di consentire al minore sufficienti contatti con l'esterno, finalizzati alla vita di relazione.

Art.13 - Termini di pagamento

L'eventuale pagamento della retta, a carico dell'Ambito, verrà effettuato entro 45 giorni dal ricevimento dei rendiconti bimestrali (entro il 15 del mese successivo), contabilizzati sulla base delle effettive giornate di presenza.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito, che non siano imputabili ad accertamenti inerenti l'attività, danno la possibilità di richiedere l'applicazione di interessi legali, nelle misure stabilite per legge.

Art. 14 - Esclusione subentro Ambito Urbano

Quant'altro dovuto da terzi per eventuali loro insolvenze non può essere fatto valere nei confronti dell' Ambito, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento.

Art.15 - Facoltà di subentro da parte dell'Ambito Urbano

Onde evitare dimissioni dei minori, è facoltà dell' l'Ambito di subentrare, eccezionalmente, nei confronti degli inadempienti in relazione a casi di effettivo bisogno al solo scopo di salvaguardare il dovuto livello di protezione assistenziale. Questa eventualità sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, e l'Ambito provvederà, eventualmente, a regolare i conseguenti obblighi di spesa.

Art. 16 - Mancato utilizzo e riserva posti

Qualora, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di posti disponibili non siano pervenute richieste di inserimenti, l'Amministrazione del Centro diurno è libera di procedere autonomamente a nuove immissioni di utenti.

Nessun corrispettivo è comunque dovuto dall'Ambito per la mancata utilizzazione dei posti disponibili nell'interno della quota di riserva.

Art. 17 - Dimissione

Le dimissioni del minore dovranno essere concordate, previa informazione all'interessato ed ai familiari, fra il Servizio Sociale del Comune e la Direzione del Centro diurno.

Il Centro diurno, successivamente, comunica formalmente l'avvenuta dimissione del minore.

Eccezionalmente, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone del Centro, la Direzione può o chiederne le dimissioni, concordando con il Servizio Sociale termini e modalità o individuare una idonea soluzione alternativa.

Art. 18 - Conservazione posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, solo in caso:

- a) di malattia (è concesso il mantenimento del posto per un massimo di assenza di 15 giorni continuativi mensili, salvo presentazione di certificazione medica, attestante la necessità di ulteriori proroghe);
- b) di assenze giustificate e motivate pattuite con il servizio sociale inviante.

Art. 19 - Controlli e verifiche

La Direzione del Centro diurno dovrà consentire agli operatori dell'Ambito preposti di poter verificare, in ogni momento, il corretto adempimento delle prestazioni disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 20 – Inadempienze e risoluzione.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla parte interessata, per iscritto, e stabilendo di volta in volta, tenuto conto della particolare situazione, il termine entro cui provvedere.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

L'inadempimento da parte del Centro diurno degli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa richiamo alle norme di legge che regolano la materia.

Art. 21 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente.

Alla scadenza a stessa potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, per il medesimo periodo; In tal caso l'ente Collegio don Bosco potrà richiedere un adeguamento della retta sulla base dell'indice dei prezzi al consumo FOI pubblicato dall' ISTAT e riferito al mese della stipula contrattuale.

Art. 22 – Recesso

L'Ambito potrà recedere dalla presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse in ogni tempo con preavviso di 60 giorni.

L'eventuale recesso da parte del Centro diurno dovrà avvenire in forma scritta, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

In tal caso, si impegna a ricercare delle soluzioni alternative condividendole con il Servizio sociale inviante.

Art. 23 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti determinano la competenza esclusiva del Foro di Pordenone.

Art. 24 – Registrazione

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono completamente a carico dell'ente Collegio don Bosco.

Art. 25 - Trattamento dei dati

Il Comune di Pordenone, quale ente Gestore dell'Ambito Urbano 6.5, è autorizzato a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dal Centro diurno "Sai Fischiare" dell'ente Collegio don Bosco ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il Centro diurno gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.

Letto approvato e sottoscritto.

per il Comune di Pordenone

quale Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6. 5

Il Funzionario: dott.ssa Miralda Lisetto _____

per l'ente Collegio "Don Bosco" di Pordenone

il Legale Rappresentante don Silvio Zanchetta _____

